



Nn. 2567 e 2613-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE CENTARO)

Comunicata alla Presidenza il 12 aprile 2011

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442-*bis* del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (n. 2567)

d'iniziativa dei deputati LUSSANA, COTA, Luciano DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DI PIETRO, DOZZO, Guido DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, Giancarlo GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, MACCANTI, Laura MOLTENI, Nicola MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, Angela NAPOLI, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SALVINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI

(V. Stampato Camera n. 668)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 febbraio 2011

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 febbraio 2011

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (n. 2613)

d'iniziativa dei senatori MARITATI, DELLA MONICA, LUMIA, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, CHIURAZZI e GALPERTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2011

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2567

INDICE

Relazione	Pag.	4
Disegni di legge:		
– n. 2567: testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	6
– n. 2613: d’iniziativa dei senatori Maritati ed altri	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale previsione del giudizio allo stato degli atti, comunemente denominato giudizio abbreviato, contemplata negli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale configura un diritto potestativo dell'imputato di optare per tale procedura, senza alcuna possibilità di opposizione da parte del pubblico ministero o del giudice della udienza preliminare. Si tratta, cioè, di una scelta tattica processuale, che può scaturire dalla certezza del beneficio concesso comunque *ex lege* della riduzione di un terzo della pena in caso di condanna, tenuto conto di tutte le circostanze. L'accesso a tale rito è consentito per tutti i reati, anche i più gravi, tant'è che viene prevista anche la riduzione della pena dell'ergastolo con o senza isolamento diurno.

L'intento deflattivo della fase dibattimentale del processo ordinario, all'origine dei cosiddetti riti alternativi o speciali, conduce, tuttavia, nel rito in questione alla concessione di una ragguardevole diminuzione di pena per fattispecie criminosa tra le più gravi e di maggiore allarme e pericolosità sociale; anche in assenza dei presupposti per il riconoscimento di attenuanti, in presenza di aggravanti e prescindendo dall'eventuale giudizio di equivalenza o prevalenza.

Non occorre spendere soverchie considerazioni in ordine alla negatività del messaggio scaturente da tale effetto.

Con il presente disegno di legge, si propone di evitare ciò.

Tuttavia, il meccanismo ipotizzato dal testo approvato dalla Camera dei deputati perveniva a questo risultato mediante l'esclusione dall'accesso al rito in parola dei procedimenti per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, salvo richiesta condizionata alla derubricazione del delitto e salvo diversa

contestazione nel corso del dibattimento ovvero al momento della irrogazione della pena. In questi tre ultimi casi era, rispettivamente, consentito il rito allo stato degli atti ovvero il passaggio dal giudizio ordinario a quello in esame ovvero la diminuzione della pena prevista dal processo speciale in parola.

Il meccanismo presentava difficoltà procedurali di attuazione nonché necessità di ulteriori modifiche, configurando sostanzialmente un appesantimento del rito speciale o di quello ordinario, in particolare nelle ultime fattispecie anzi descritte. Sono state anche considerate le perplessità ed i problemi prospettati dagli operatori del diritto (magistrati ed avvocati) in sede di audizioni.

Ciò premesso, ritenendosi ampiamente condivisibile il principio di politica giudiziaria posto a fondamento del disegno di legge giacché non è possibile ipotizzare una diminuzione di pena automatica, a prescindere dalle circostanze attenuanti ed aggravanti, per delitti di estrema gravità solo in virtù della scelta del rito, si è ritenuto di mantenere il vigente assetto procedurale, rinviando alla fase di irrogazione della pena l'attuazione del predetto principio.

In tal guisa, non si fa luogo alla diminuzione di pena prevista in virtù della scelta procedurale quando, tenuto conto di tutte le circostanze, deve essere irrogata la pena dell'ergastolo.

La soluzione adottata permette di salvaguardare l'indirizzo di politica giudiziaria e di evitare appesantimenti procedurali.

Va rilevato, inoltre, come anche diminuzioni di pena contemplate in leggi speciali ovvero pene sostitutive disposte in presenza di specifici comportamenti nel codice penale non siano escluse o rese inapplicabili poiché la pena viene considerata, «tenuto conto di tutte le circostanze».

In ultimo, è opportuno rilevare la necessità non solo di un riferimento alle disposizioni in tema di prova nel dibattimento ma anche di complessiva rivisitazione di esse.

La possibilità di ampliamento della istruzione, su richiesta delle parti come anche d'ufficio da parte del giudice, ha snaturato, per un verso, il rito nella sua concezione originaria e, per altro verso, ha riportato alla ribalta le tematiche afferenti al diritto di prova, all'ammissibilità ed alla consistenza dell'esame testimoniale; ancor più, alla luce della possibilità da parte di un giudice monocratico di irrogare la pena dell'ergastolo.

Al riguardo, il giudizio di pertinenza rappresenta il metro di valutazione più confacente rispetto a quello della rilevanza giacché viene all'esame del giudice in sede di delibazione sull'ammissibilità la relazione tra il soggetto indicato ed il fatto da provare piuttosto che il rilievo presumibile delle sue dichiarazioni.

Quest'ultimo profilo si sostanzia in un giudizio *ex ante*, difficilmente emanabile dal giudice giacché attiene alla qualità della dichiarazione nel contesto probatorio, tipica valutazione *ex post*, mentre la relazione di pertinenza, a vario titolo, è più facilmente individuabile.

L'aggiunta, poi, del rapporto di pertinenza al comma 4 dell'articolo 495 del codice di

procedura penale accanto alla considerazione di superfluità completa il quadro sistematico; ancor più, con riferimento al caso di prova contraria per prove già assunte poiché è dal loro esito che si manifesta il giudizio di pertinenza precedentemente ritenuto insussistente.

In ultimo, l'ampliamento delle disposizioni dell'articolo 238-*bis* del codice di rito penale non infirma in alcun modo il valore delle sentenze acquisite. È noto, infatti, che già a legislazione vigente esse vengono valutate unitamente a tutti gli altri elementi acquisiti ed, anzi, la possibilità di esaminare «le persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza» costituisce un'ulteriore garanzia per ogni parte processuale che il verdetto scaturisca dal più ampio quadro istruttorio possibile e non solo da deduzioni logico-giuridiche derivanti da una pronuncia afferente eventualmente soggetti diversi. Permane in proposito l'esclusione dei procedimenti per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, in virtù della esclusione delle disposizioni dell'articolo 190-*bis* del medesimo codice operata dalla modifica apportata all'articolo 238-*bis* anzi cennato.

CENTARO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE N. 2567

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442-bis del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo

Art. 1.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale. Interventi in materia di giudizio abbreviato e di delitti punibili con la pena dell'ergastolo

Soppresso

Art. 1.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, al comma 5, dopo le parole: «può subordinare» sono inserite le seguenti: «, secondo quanto previsto dall'articolo 190 in quanto applicabile,».

2. All'articolo 190 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. L'imputato ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo fa-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vore. Le altre parti hanno le medesime facoltà in quanto applicabili.

2. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. A pena di nullità ammette le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente non pertinenti. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d'ufficio»;

b) al comma 3, dopo la parola: «revocati» sono inserite le seguenti: «, nei casi consentiti dalla legge,».

3. All'articolo 495 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «, comma 1,» sono soppresse;

b) al comma 4, dopo le parole: «che risultano superflue» sono inserite le seguenti: «e manifestamente non pertinenti, salvo che siano state richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte,».

4. All'articolo 238-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*I-bis*. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-*bis* resta fermo il diritto delle parti di ottenere, a norma dell'articolo 190, l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza».

5. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo»;

b) al comma 6, le parole: «del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 5 e 5-bis».

Art. 3.

1. All'articolo 438, comma 6, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato può rinnovare la richiesta al giudice, che provvede con ordinanza».

Art. 4.

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono soppressi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

Soppresso

Art. 2.

1. Identico.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-bis. Quando, tenuto conto di tutte le circostanze, deve essere irrogata la pena dell'ergastolo non si fa luogo alla diminuzione di pena prevista dal comma precedente».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 442 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 442-bis. - (Provvedimenti del giudice). - 1. Ove la richiesta di giudizio abbreviato proposta ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 438 sia stata rigettata, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo quando il procedimento poteva essere definito allo stato degli atti».

Art. 6.

1. All'articolo 516 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

«1-quater. Se a seguito della modifica risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

Soppresso

DISEGNO DI LEGGE N. 2613

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARITATI ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al comma 5 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis del presente articolo, all'articolo 438-bis»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni nonché i delitti previsti dallo stesso articolo. Il presente comma non si applica ai collaboratori di giustizia»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo»;

d) al comma 6, le parole: «del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 5 e 5-bis del presente articolo e dell'articolo 438-bis» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato può rinnovare la richiesta al giudice, che provvede con ordinanza».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 438-bis. - (*Richiesta di giudizio abbreviato per i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo*). - 1. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di giudizio abbreviato è depositata, a pena di inammissibilità, in cancelleria unitamente agli atti di consenso del pubblico ministero e della persona offesa dal reato, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, è tenuto ad enunciare le ragioni. Il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, può applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'articolo 442, comma 2.

2. La richiesta e gli atti di consenso possono essere presentati anche nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. Nei procedimenti di cui al comma 1-bis dell'articolo 438, la richiesta di cui al comma 1 del presente articolo può essere proposta subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto come reato in quanto non commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni nonché i delitti previsti dallo stesso articolo».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 442 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 442-bis. - (*Provvedimenti del giudice*). - 1. Ove la richiesta di giudizio abbreviato proposta ai sensi del comma 5-bis del-

l'articolo 438 ovvero ai sensi del comma 3 dell'articolo 438-*bis* sia stata rigettata, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo quando il procedimento poteva essere definito allo stato degli atti».

Art. 4.

1. All'articolo 516 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter* sono aggiunti i seguenti:

«1-*quater*. Se a seguito della modifica risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato

al giudice del dibattimento quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine. Per tale richiesta non sono richiesti gli atti di consenso di cui all'articolo 438-*bis*.

1-*quinqüies*. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo, ma non commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni nonché i delitti previsti dallo stesso articolo, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 438-*bis*, comma 1».

